

## COMUNE DI ALBAIRATE

### TITOLO 01 - DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 01 PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI ALBAIRATE E' ENTE AUTONOMO LOCALE.
02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO, RICONOSCIUTO AGLI ENTI LOCALI DALLA LEGGE.
03. IL COMUNE HA POTESTA' NORMATIVA CHE ESERCITA SECONDO LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO.
04. NELL' AMBITO DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, IL COMUNE HA LA POTESTA' DI DETERMINARE LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE.
05. LE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE SONO ESERCITATE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLO STATUTO E SECONDO LE NORME RELATIVE. CON I MEDESIMI CRITERI SONO ESERCITATE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE ORGANIZZATE A LIVELLO LOCALE A SEGUITO DELL' IDENTIFICAZIONE DELL' INTERESSE COMUNALE.

#### ART. 02 FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI DI LIBERTA', DI UGUAGLIANZA, DI GIUSTIZIA, DI SOLIDARIETA' E DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.
02. IL COMUNE TUTELA LA PERSONA UMANA E OPERA AL FINE DI FAVORIRNE IL PIENO SVILUPPO: SI IMPEGNA NELLA SALVAGUARDIA DEI SOGGETTI PIU' DEBOLI E SVANTAGGIATI E NELLA DIFESA E NEL SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA.
03. IL COMUNE SOSTIENE IL LIBERO SVOLGIMENTO DELLA VITA SOCIALE DEI GRUPPI E DELLE ISTITUZIONI PRESENTI NELLA PROPRIA COMUNITA' E PROMUOVE L' INIZIATIVA E LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI; RICONOSCE E FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI, DELLA COOPERAZIONE E DEL VOLONTARIATO ALLA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' DELL' ENTE.
04. IL COMUNE INDIRIZZA LA PROPRIA AZIONE ALLA TUTELA ED ALLO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE E CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO, PER GARANTIRE ALLA COMUNITA' ALBAIRATESE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA; SI IMPEGNA IN UN' AZIONE DI SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI POPOLARI E DEL PATRIMONIO EDILIZIO RURALE, GIA' AVVIATA CON IL RECUPERO DELLA CASCINA SALCANO, SEDE DEL MUNICIPIO E DI UN MUSEO AGRICOLO, E CON ALTRI SIGNIFICATIVI INTERVENTI PREDISPOSTI ANCHE DA PRIVATI.
05. PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, IL COMUNE SI AVVALE DELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI; RICONOSCE E SOSTIENE IN PARTICOLARE L' ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA CIVICA "L. GERMANI" E LA SUA OPERA DI PROMOZIONE CULTURALE.

#### ART. 03 PROGRAMMAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI

STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE E DELLA PROGRAMMAZIONE, E  
CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI  
PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA.

#### ART. 04 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CENTRO ABITATO DI  
ALBAIRATE, DALLA FRAZIONE DI CASTELLETTO, DA VENTITRE'  
CASCINE SPARSE SUL TERRITORIO, DALLE ZONE INDUSTRIALI IN LOCALITA'  
FAUSTINA, RAVELLO E VIA INDUSTRIA E DA ALCUNE CASE ISOLATE  
STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 14,81 E CONFINA CON I  
COMUNI DI ABBIATEGRASSO, CASSINETTA DI LUGAGNANO,  
CORBETTA, CISLIANO, GAGGIANO E VERMEZZO.

03. LA SEDE COMUNALE E' UBICATA NEL CENTRO ABITATO DI ALBAIRATE PRESSO  
LA CASCINA SALCANO IN VIA BATTISTI N. N. 02 .

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI SI SVOLGONO DI NORMA NELLA SEDE  
COMUNALE. IN CASI ECCEZIONALI IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI IN  
LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. EVENTUALI MODIFICHE DELLA DENOMINAZIONE DI FRAZIONI O CASCINE PUO'  
ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE  
POPOLARE.

#### ART. 05 ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO UN APPOSITO  
SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE  
DEGLI ATTI ED AVVISI DELLA LEGGE, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE LA LETTURA DEI DOCUMENTI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI TRAMITE UN  
MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA  
L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

#### ART. 06 STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME ALBAIRATE  
E CON LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 2618 IN DATA 23.06.1983 .

02. NELLE CERIMONIE E RICORRENZE PUBBLICHE E' POSSIBILE UTILIZZARE IL  
GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA CON D.P.C.M. N.  
2618 IN DATA 23.06.1983 .

#### TITOLO 02 - ATTIVITA' NORMATIVA

##### ART. 07 STATUTO

01. IL COMUNE DETERMINA MEDIANTE LO STATUTO IL PROPRIO ASSETTO  
AUTONOMO DETTANDO LE NORME FONDAMENTALI CHE NE DISCIPLINANO LE  
STRUTTURE E INDIVIDUANDO I FINI DA PERSEGUIRE ED I MEZZI NECESSARI PER  
LA LORO REALIZZAZIONE.

02. IL PROCEDIMENTO PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO DEVE INCLUDERE  
FORME DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE POPOLARE.

03. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL QUINDICI PER CENTO DEI CITTADINI ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

04. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

#### ART. 08 REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA ALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI.

05. IL CONSIGLIO ISTITUISCE APPOSITE COMMISSIONI PER LA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI.

06. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

07. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLE DELIBERE, IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

#### ART. 09 ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO CENTOVENTI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

02. E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE TECNICA, PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO COMUNALE E DISCIPLINATA SECONDO LE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO, CON FUNZIONI ISTRUTTORIE E REDIGENTI PER LA FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

#### ART. 10 ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.
02. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA PRIMO DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO INOLTRE ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.
03. IL SINDACO, NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, EMANA ALTRESI' ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA SECONDO DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ; TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.
04. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA SECONDO.

#### ART. 11 PUBBLICITA'

01. LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE ORDINANZE, NONCHE' LE DIRETTIVE, I PROGRAMMI, LE ISTRUZIONI, LE CIRCOLARI ED OGNI ATTO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, SUGLI OBIETTIVI, SUI PROCEDIMENTI DELL'ENTE, OVVERO NEI QUALI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE O SI DETTANO DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI ESSE, OLTRE ALLE FORME DI PUBBLICAZIONE GIA' ESPRESSAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, VANNO PUBBLICIZZATI IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE NE ABBAIA INTERESSE.
02. GLI ATTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DOVRANNO ESSERE ACCESSIBILI E CONSULTABILI DA PARTE DI CHIUNQUE.

#### TITOLO 03 - GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

##### CAPO 01 - IL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 12 FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO E SVOLGE LE SUE FUNZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NEL REGOLAMENTO.
02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI LEGALITA', TRASPARENZA E PUBBLICITA', AI FINI DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.
03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI USA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE RACCORDANDOSI CON LA PROGRAMMAZIONE STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE.
04. GLI ATTI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LE RISORSE E GLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

#### ART. 13 CONSIGLIERE COMUNALE

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

04. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SONO PREVISTI DALLA LEGGE E SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

05. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

06. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO ED ALLA FINE DEL MANDATO, I REDDITI POSSEDUTI.

#### ART. 14 CONVOCAZIONE

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO, CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO, SENTITA LA GIUNTA COMUNALE, E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO; INOLTRE IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO A RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142/90 .

#### ART. 15 COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE E SPECIALI, DELLE QUALI FANNO PARTE ANCHE I CITTADINI NON CONSIGLIERI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE.

#### ART. 16 GRUPPI CONSILIARI

01. E' FACOLTA' DEI CONSIGLIERI COMUNALI DI COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA ANCHE LE MODALITA' DI DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO, L' ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

#### CAPO 02 - L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

##### ART. 17 ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E IL SINDACO SONO ELETTI SECONDO LE MODALITA' STABILITE

DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE DA NON MENO DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICO FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

### CAPO 03 - LA GIUNTA COMUNALE

#### ART. 18 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

#### ART. 19 FUNZIONI E COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

02. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE A CONTENUTO GENERALE, NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

03. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERMO RESTANDO LE ATTRIBUZIONI E LE RESPONSABILITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

04. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE:

- A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;
- B) APPROVA PROGETTI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO;
- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO, CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLA DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO;
- D) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;
- E) DISPONE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E PERSONE SINGOLE IN BASE ALL'APPOSITO REGOLAMENTO;
- F) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
- G) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO;
- H) FISSA LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;
- I) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
- L) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

05. LA GIUNTA, NELL'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE ORGANIZZATIVE:

- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE.

#### ART. 20 ASSESSORE ANZIANO

01. I NOMINATIVI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI ASSESSORE POSSONO ESSERE DISPOSTI NELLA LISTA DEGLI ELIGENDI DI CUI ALL' ARTT. 17 NELL'ORDINE DI ANZIANITA' SCELTO DAI PRESENTATORI DELLA LISTA MEDESIMA, PURCHE' QUESTI NE FACCIANO ESPRESSA DICHIARAZIONE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IN QUESTO CASO L'ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI E' DETERMINATA DAL POSTO OCCUPATO NELLA LISTA. QUALORA NON SI FACCIASPRESSA DICHIARAZIONE, L'ORDINE DI ANZIANITA' VERRA' STABILITO DALL'ETA'. LA CARICA DI ASSESSORE ANZIANO NON PUO' ESSERE RICOPERTA DA ASSESSORI NON CONSIGLIERI.

02. IN MANCANZA O IN ASSENZA DEL VICESINDACO SPETTA ALL'ASSESSORE ANZIANO PRESENTE SURROGARE IL SINDACO SIA COME CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE CHE COME UFFICIALE DEL GOVERNO.

#### ART. 21 ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO

01. DUE ASSESSORI POSSONO ESSERE NOMINATI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI E CON SPECIFICHE QUALIFICAZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE.

02. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE GLI ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

#### ART. 22 LA MOZIONE DI SFIDUCIA, LA REVOCA E LA SOSTITUZIONE

01. IL VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE CONTRARIO AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON NE COMPORTA LE DIMISSIONI.

02. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA. DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-PROGRAMMATICHE-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

04. LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA E' MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE CONTESTUALE DEL NUOVO ESECUTIVO.

06. ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA DIMISSIONARIA, REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO, O

CESSATI DALL'UFFICIO PER ALTRA CAUSA, PROVVEDE NELLA STESSA SEDUTA IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DEL SINDACO.

07. LA DECADENZA DELLA GIUNTA PER LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI HA EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA GIUNTA.

#### ART. 23 DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI

UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTA SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO.

#### CAPO 04 - IL SINDACO

##### ART. 24 FUNZIONI E COMPETENZE

01. IL SINDACO, CAPO DEL GOVERNO LOCALE, ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE, DI RESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA CON I POTERI ATTRIBUITI DAL REGOLAMENTO, DI SOVRAINTENDENZA ALL'ATTIVITA' E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE CON POTESTA' DI IMPARTIRE DIRETTIVE DI VIGILANZA, DI CONTROLLO E DI VERIFICA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI E BUROCRATICI DI AMMINISTRAZIONE.

02. NEI LIMITI DELLE PROPRIE COMPETENZE ATTUA GLI OBIETTIVI INDICATI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E PERSEGUE L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO ESPRESSO DAL CONSIGLIO E L'INDIRIZZO ATTUATIVO DELLA GIUNTA.

03. ESERCITA ALTRESI' FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE AL FINE DI ASSICURARE LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE; IN PARTICOLARE:

A) INVIA AGLI ASSESSORI LE DIRETTIVE POLITICHE ED AMMINISTRATIVE, IN ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI DELLA GIUNTA,

NONCHE' QUELLE CONNESSE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA' DI DIREZIONE GENERALE DELL'ATTIVITA' DI GOVERNO E PROPOSITIVE DELLA GIUNTA;

B) DELEGA AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI ORDINATE ANCHE PER GRUPPI DI MATERIE, COMPRESA LA RELATIVA FIRMA DEGLI ATTI;

C) HA FACOLTA' DI SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

D) ADOTTA LE ORDINANZE ORDINARIE NONCHE' QUELLE CONTINGIBILI ED URGENTI;

E) PRESIEDE LE GARE DI APPALTO ED EFFETTUA LA RELATIVA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI;

F) ESERCITA LE ATTRIBUZIONI IN RELAZIONE ALLA PROPRIA COMPETENZA, PREVISTE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

#### ART. 25 VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO; TALE DISPOSIZIONE PUO' ESSERE CONTENUTA ANCHE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI PRESENTAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. LA CARICA DI VICESINDACO NON PUO' ESSERE RICOPERTA DA ASSESSORI NON CONSIGLIERI.

#### TITOLO 04 - IL DIFENSORE CIVICO

##### ART. 26 ISTITUZIONE, COMPETENZE E POTERI

01. E' ISTITUITO NEL COMUNE DI ALBAIRATE IL DIFENSORE CIVICO PER GARANTIRE L'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE, E NON PUO' ESSERE CONFERMATO CHE UNA SOLA VOLTA, CON LE STESSA MODALITA' PREVISTE PER LA NOMINA.

03. IL DIFENSORE CIVICO, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO.

04. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE

E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

05. A TALE FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

06. PUO' PROPORRE ALTRESI' DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

07. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO

L'INTERVENTO; SEGNALA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RISCOINTRATI.

08. IN CASO DI MANCATO RECEPIMENTO DEI SUGGERIMENTI INDICATI DAL DIFENSORE CIVICO, L'AMMINISTRAZIONE, NELL'ADOTTARE IL PROVVEDIMENTO, HA L'OBBLIGO DI MOTIVARE LE RAGIONI DEL PROPRIO DINIEGO, MENTRE IL DIFENSORE, QUALORA RAVVISI DELLE IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI, PUO' RICHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

09. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

#### ART. 27 RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCOINTRATE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE L'ANDAMENTO E FAVORIRE L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE PRIMAVERILE E RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

#### ART. 28 ELEZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

#### ART. 29 CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

01. PUO' ESSERE DESIGNATO ALLA CARICA DI DIFENSORE CIVICO CHI PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIA AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA' E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA, OVVERO CHI SI TROVA IN CONDIZIONE DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO:

A) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI, ISTITUTI PUBBLICI, NONCHE' DI ENTI ED IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVANO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO SOVVENZIONI O CONTRIBUTI;

B) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L'OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON LA AMMINISTRAZIONE COMUNALE;

C) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE.

## ART. 30 DISPOSIZIONI VARIE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO VENGONO ASSICURATI I MEZZI FINANZIARI E DOTAZIONE DI PERSONALE NECESSARI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. L'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO E' DISCIPLINATA DAL RELATIVO REGOLAMENTO.

## TITOLO 05 - GLI UFFICI ED IL PERSONALE

### ART. 31 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE DEVE AVVENIRE IN BASE AI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE E SECONDO I PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

02. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI INFORMA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- LA DESIGNAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI, DEI SERVIZI E DEI SINGOLI PROCEDIMENTI;
- L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- L'ANALISI E L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA', DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- L'INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- IL SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E LA MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE DEL PERSONALE;
- L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DEMOCRAZIA ORGANIZZATIVA;
- LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ALLA DEFINIZIONE DEI METODI DI LAVORO, ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE COMPETENZE ASSEGNATE, ALLA VERIFICA DELLA RISPONDEZZA AGLI OBIETTIVI;
- LE CONFERENZE DI SERVIZIO;
- LA FORMAZIONE PERMANENTE DEL PERSONALE.

03. PER UNA MODERNA E FUNZIONALE ORGANIZZAZIONE, L'AMMINISTRAZIONE ADOTTERA' TUTTE LE METODOLOGIE E LE TECNOLOGIE PIU' IDONEE PER RENDERE EFFICIENTE ED EFFICACE L'AZIONE AMMINISTRATIVA.

04. IN PARTICOLARE, SARANNO ADOTTATI METODI E TECNICHE PER:

- IL CONTROLLO DI GESTIONE;
- LA CONTABILITA' ANALITICA;
- L'AUTOMAZIONE NEGLI UFFICI.

05. IL COMUNE INFORMERA' I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI DEMOCRATICAMENTE INDIVIDUATI SUGLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI CHE RIGUARDINO IL PERSONALE, L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, RIMANENDO ESCLUSA OGNI FORMA DI INGERENZA

SU SCELTE DI MERITO CHE ESULANO DAL CAMPO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA.

06. LA FUNZIONALITA' DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA

DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO.

07. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE E' POSSIBILE PREVEDERE LA COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE NEL RISPETTO DEGLI ARTT. 2222 E 2229 DEL CODICE CIVILE.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

- LA DOTAZIONE ORGANICA;
- LE MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO;
- I DIRITTI, I DOVERI, LE SANZIONI;
- LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA.

ART. 32 FUNZIONI E COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE STABILISCE LO STATO GIURIDICO, IL RUOLO E LE FUNZIONI, E' L'ORGANO CHE ASSICURA LA FUNZIONALITA' DELL'ENTE, SOVRAINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DI SETTORE E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI, PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO.

02. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO DEVE ESSERE RICHIESTO PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITA' CONTABILE E ALLA COPERTURA FINANZIARIA, DEI RESPONSABILI DI SETTORE, IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA, NONCHE' DEL SEGRETARIO COMUNALE SOTTO IL PROFILO DELLA LEGITTIMITA'.

03. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- B) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO, NELL'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDURALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- C) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA ATTRIBUITA COMPETENZA;
- D) VERIFICA DELLA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI ALLA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- E) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI D'INCASSO, UNITAMENTE AL SINDACO, AD UN ASSESSORE E AL RAGIONIERE PER QUANTO RIGUARDA I MANDATI DI PAGAMENTO.

04. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

05. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

ART. 33 FUNZIONI E COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI SETTORE  
E SERVIZI

01. A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA DIRETTIVA O DIRIGENZIALE, MANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E RESPONSABILITA' DI RISULTATO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELL'ENTE.
02. AD OGNI RESPONSABILE DI SETTORE E SERVIZIO VA ASSICURATO IL NECESSARIO GRADO DI AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE, PERSONALE E MEZZI ALLO STESSO DEMANDATI.
03. TALI FUNZIONARI SONO RESPONSABILI, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL'EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

ART. 34 CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SETTORI  
E SERVIZI

01. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE E FAVORIRNE L'ATTIVITA' PER PROGETTI E PROGRAMMI, E' ISTITUITA LA CONFERENZA PERMANENTE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI PRESIDUTA E DIRETTA DAL SEGRETARIO COMUNALE ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.
02. NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NELL'ENTE PER GLI ORGANI ELETTIVI, PER IL SEGRETARIO E PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ALLA CONFERENZA SPETTANO FUNZIONI PROPOSITIVE, DI INDIRIZZO, CONSULTE, ORGANIZZATIVE, ISTRUTTORIE ED ATTUATIVE.
03. IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI VENGONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

TITOLO 06 - I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 35 FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE ABBIANO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.
02. IL COMUNE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DEI PROPRI SERVIZI ED APPROVA UN PIANO GENERALE DEI SERVIZI PUBBLICI SVOLTI. NEL PIANO DEVE RISULTARE: L'OGGETTO, LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI, LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA CON VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA QUELLE POSSIBILI, LE DOTAZIONI PATRIMONIALI E DI PERSONALE, LE SINGOLE FINALITA' PERSEGUITE E IL PIANO FINANZIARIO DI INVESTIMENTO E GESTIONE.
03. IL PIANO DEI SERVIZI COSTITUISCE UN ALLEGATO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA.
04. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
05. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE

DEVE AVVENIRE TRA L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E LA COSTITUZIONE DI AZIENDE SPECIALI O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

06. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVIENE TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

07. PER QUANTO RIGUARDA L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN APPALTO O IN CONCESSIONE, PARTICOLARE ATTENZIONE VA PRESTATO, A PARITA' DI CONDIZIONI, ALLE ASSOCIAZIONI, AGLI ENTI E ALLE COOPERATIVE SOCIALI O DI LAVORO PRESENTI SUL TERRITORIO.

08. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

#### ART. 36 GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 37 AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AZIENDA.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE TRA COLORO CHE ABBIANO COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE ED I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE.

#### ART. 38 ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, IL CONSIGLIO COMUNALE COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA RELAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO; DETERMINA ALTRESI' COL SUDDETTO REGOLAMENTO LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE, LA MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO.

03. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE DELL'ISTITUZIONE.

04. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. I PRIMI DUE ORGANI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA LE PERSONE DI COMPROVATE

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE E CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE, MENTRE IL DIRETTORE E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE.

#### ART. 39 ALTRE FORME DI GESTIONE

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU'

APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE LE SEGUENTI:

A) LE CONVENZIONI;

B) I CONSORZI;

C) GLI ACCORDI DI PROGRAMMA.

03. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON LA PROVINCIA O CON ALTRI COMUNI APPOSITE CONVENZIONI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI; ESSE PRESUPPONGONO L'INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI O DELLE FUNZIONI CHE POSSONO ESSERE MEGLIO GESTITI IN TALE FORMA E CHE NON RICHIEDONO FIGURE PIU' COMPLESSE DI COOPERAZIONE.

04. NELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE, SI DOVRA' DARE ATTO DELLE RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE DEL RICORSO AL CONVENZIONAMENTO, FISSANDO CON CHIAREZZA LE MODALITA', I FINI E LA DURATA DELLA GESTIONE.

05. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE UN CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE, IN QUANTO COMPATIBILI, PER LE AZIENDE SPECIALI DALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , FACENDO RICORSO ALLO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

06. IL CONSORZIO HA PERSONALITA' GIURIDICA ED UNO STATUTO ADOTTATO DAI CONSIGLI DEGLI ENTI LOCALI CHE AD ESSO PARTECIPANO; ESSO DIVIENE GIURIDICAMENTE ESISTENTE NEL MOMENTO IN CUI LA CONVENZIONE MEDESIMA VIENE SOTTOSCRITTA DA TUTTI I RAPPRESENTANTI.

07. GLI ORGANI DEL CONSORZIO SONO L'ASSEMBLEA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE, IL DIRETTORE.

08. AL FINE DI ELIMINARE I TEMPI MORTI CHE CARATTERIZZANO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI, DI OPERE O DI PROGRAMMI COINVOLGENTI PIU' LIVELLI DI GOVERNO (STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE), SI POSSONO PROMUOVERE ACCORDI DI PROGRAMMA.

09. IL SINDACO, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PROMUOVE LA CONCLUSIONE DEI SOPRACITATI ACCORDI DI PROGRAMMA.

10. L'ACCORDO, PER IL QUALE E' RICHIESTO IL CONSENSO UNANIME DEI PARTECIPANTI, POTRA' STABILIRE LE MODALITA' DI COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE, FISSARE I TEMPI DI REALIZZAZIONE, REGOLARE I FINANZIAMENTI E OGNI ALTRO ASPETTO.

## TITOLO 07 - FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLI

### CAPO 01 - PRINCIPI GENERALI

#### ART. 40 FINANZA LOCALE

01. L'ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE E' RISERVATO ALLA LEGGE, COME INDICATO DAL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 54 DELLA LEGGE 08

GIUGNO 1990 N. 142 .

02. ENTRO L'AMBITO DI AUTONOMIA FINANZIARIA PREVISTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA I CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI IN RELAZIONE SIA AI BENEFICI DIFFERENZIATI CHE NE POSSONO TRARRE GLI UTENTI, SIA ALLA LORO CAPACITA' CONTRIBUTIVA.

03. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI SERVIZI POSSONO DERIVARE ANCHE DA CONTRIBUTIONI VOLONTARIE. A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTI DI ESSA, ANCHE SU INIZIATIVA DI GRUPPI ORGANIZZATI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

04. IL COMUNE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DETTATI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

#### ART. 41 BILANCIO

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE E' IL FONDAMENTALE STRUMENTO DI GESTIONE: IN ESSO E' DETERMINATA L'INTERA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA NELL'ARCO TEMPORALE CONSIDERATO; IL BILANCIO DEVE ESSERE CORREDATO DA UNA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E DI UN BILANCIO PLURIENNALE DI DURATA PARI A QUELLO DELLA REGIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE SI IMPEGNA A PRESENTARE IN UNA PUBBLICA ASSEMBLEA LA BOZZA DEL BILANCIO PREVENTIVO PER RACCOGLIERE LE ISTANZE DEI CITTADINI, DEI GRUPPI E DELLE VARIE ASSOCIAZIONI.

### CAPO 02 - CONTRATTI E DEMANIO

#### ART. 42 I CONTRATTI

01. I CONTRATTI CHE IL COMUNE PUO' STIPULARE NONCHE' L'ESPLICAZIONE DI OGNI ATTIVITA' CONTRATTUALE O NEGOZIALE SONO DISCIPLINATI DALLA NORMATIVA PREVISTA DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

02. IL COMUNE PROVVEDE A DISCIPLINARE LA MATERIA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 43 DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL DEMANIO ED IL PATRIMONIO COMUNALE E' DISCIPLINATO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E L'ALIENAZIONE DEI BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO COMUNALE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' E NELLE FORME PREVISTE DALL' APPOSITO REGOLAMENTO SULL' AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

03. IN OGNI CASO DETTI BENI DEVONO RISULTARE DA APPOSITI INVENTARI TENUTI AI SENSI DI LEGGE.

## CAPO 03 - IL REVISORE DEI CONTI

### ART. 44 IL REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI SEGUENTI:

A) COLLABORA CON IL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO;

B) ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE;

C) ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNI LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

02. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE DEI CONTI ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

03. IL REVISORE DEI CONTI, OVE RISCOVRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE, NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REVISORE DEI CONTI E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, TRA GLI ISCRITTI NEI RUOLI DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI, GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, GLI ISCRITTI NELL'ALBO DEI RAGIONIERI.

05. EGLI DURA IN CARICA TRE ANNI, NON E' REVOCABILE, SALVO INADEMPIENZE, ED E' RIELEGGIBILE UNA SOLA VOLTA.

06. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO NEI DETTAGLI GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA.

## CAPO 04 - IL CONTROLLO ECONOMICO INTERNO DELLA GESTIONE

### ART. 45 IL CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE OFFRIRE METODI CAPACI DI ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) L'ACCERTAMENTO DEGLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO ED INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

04. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA VALUTAZIONE DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI

PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

05. IL PRESENTE STATUTO PREVEDE INOLTRE LE SEGUENTI FORME DI CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE:

A) TRIMESTRALMENTE LA GIUNTA PRESENTA ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO UNA RELAZIONE DI CASSA CHE DIA CONTO DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL COMUNE;

B) SEMESTRALMENTE LA GIUNTA PRESENTA ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO UNA RELAZIONE CHE PONGA A CONFRONTO, IN MODO ANALITICO, LE PREVISIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CON GLI ATTI ATTUATIVI ASSUNTI DALLA STESSA GIUNTA O DAL CONSIGLIO COMUNALE, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA;

C) ENTRO IL MESE DI FEBBRAIO DI OGNI ANNO LA GIUNTA PRESENTA ALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO LO STATO DEGLI INVESTIMENTI DA PARTE DEL COMUNE EVIDENZIANDO, PER OGNI INTERVENTO, GLI ATTI CHE NE HANNO AUTORIZZATO L'EFFETTUAZIONE, L'IMPORTO ED I MODI DI FINANZIAMENTO, LE DITTE APPALTATRICI, LO STATO DEI LAVORI NONCHE' L'IMPORTO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI.

06. LE RELAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVONO ESSERE INVIATE AI CAPIGRUPPO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA CONFERENZA.

## TITOLO 08 - LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

### CAPO 01 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

#### ART. 46 PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE PROMUOVE, VALORIZZA E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

#### ART. 47 PROFILI ECONOMICI

01. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO ESSERE EROGATE FORME DI INCENTIVAZIONE CON SOSTEGNI SIA DI NATURA FINANZIARIO-PATRIMONIALE CHE TECNICO-PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA.

#### ART. 48 REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

01. A TALE SCOPO, LE LIBERE ASSOCIAZIONI PER POTER FRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE DEBONO PRESENTARE ISTANZA PER ESSERE ISCRITTE NELL'APPOSITO REGISTRO, CON L'INDICAZIONE DEI FINI CHE SI PROPONGONO, L'ELENCO DEGLI ASSOCIATI, I LEGALI RAPPRESENTANTI.

02. ENTRO SESSANTA GIORNI IL CONSIGLIO COMUNALE DOVRA' DELIBERARE L'ACCETTAZIONE O MENO IN BASE AD UNA RELAZIONE APPROVATA DALLA GIUNTA.

03. L'ESCLUSIONE POTRA' AVVENIRE SOLO PER CONTRASTO TRA I FINI DICHIARATI DALLE ASSOCIAZIONI ED I PRINCIPI INFORMATIVI DELLA LEGGE ISTITUTIVA DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONE.

#### ART. 49 PROFILI ORGANIZZATIVI

01. LE FORME ASSOCIATIVE COME SOPRA DETERMINATE HANNO ACCESSO ALLE STRUTTURE COMUNALI AL FINE DI OTTENERE TUTTE LE INFORMAZIONI PER POTER ESERCITARE LA LORO FUNZIONI DI PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' COMUNALE; L' ACCESSO AGLI ATTI COMUNALI E' DETERMINATO DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 50 RAPPORTI CON IL COMUNE

01. LE STESSE FORME ASSOCIATIVE HANNO LA POSSIBILITA' DI PROPORRE PETIZIONI, ISTANZE E DI FORMULARE PROPOSTE RELATIVE AI FINI CHE SI PROPONGONO.

02. IL COMUNE PROVVEDERA' A METTERE IN ATTO TUTTI GLI ACCORGIMENTI AFFINCHÉ LE LIBERE ASSOCIAZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SIANO POSTE IN CONDIZIONE DI OPERARE AL MEGLIO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' COMUNQUE, IN OGNI MOMENTO, REVOCARE LA DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO ALLORQUANDO RITENGA, CON ATTO MOTIVATO, CHE L' ATTIVITA' DELL' ASSOCIAZIONE O DELL' ORGANISMO DI PARTECIPAZIONE NON RISPONDA AI FINI DICHIARATI, OPPURE SIA MANCANTE.

#### CAPO 02 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

##### ART. 51 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. SALVO I CASI ESPLICITAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, HANNO DIRITTO DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO I SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROCEDIMENTO E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI, NONCHÉ I SOGGETTI INDIVIDUATI, O FACILMENTE INDIVIDUABILI, CHE DAL PROCEDIMENTO MEDESIMO POSSONO SUBIRE UN PREGIUDIZIO.

02. TALI SOGGETTI HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E DI PRESENTARE MEMORIE, SCRITTI O DOCUMENTI, CHE DEBONO ESSERE VALUTATI DALL' AMMINISTRAZIONE. HANNO ALTRESI' DIRITTO DI ESSERE, OVE POSSIBILE, INFORMALMENTE SENTITI DAGLI ORGANI COMPETENTI.

03. L' AVVIO DI OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' COMUNICATO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE ALTRESI' IL TERMINE FINALE PER L' EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO A CHIUSURA DELLA FASE DI INTERVENTO.

05. L' AMMINISTRAZIONE PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

06. IL SOGGETTO COMPETENTE DELL' EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO, NEL RISPETTO DELLE MODALITA' DELL' ARTT. 11 DELLA LEGGE 241/1990 .

#### CAPO 03 - FORME DI CONSULTAZIONE

##### ART. 52 TIPI DI CONSULTAZIONE

01. ACCOGLIENDO E VALORIZZANDO UNA TRADIZIONE DI ATTIVO E PROFICUO

COINVOLGIMENTO DELLA CITTADINANZA NELLA DETERMINAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ESSENZIALI REALIZZATI DALLA COMUNITA' DI ALBAIRATE, IL COMUNE PREVEDE I SEGUENTI TIPI DI CONSULTAZIONE:

- A - CONSULTE;
- B - ASSEMBLEE;
- C - SONDAGGI DI OPINIONE.

#### ART. 53 CONSULTE

01. PER FAVORIRE LA MASSIMA RAPPRESENTATIVITA', L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' ISTITUIRE, ANCHE SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, LE CONSULTE PERMANENTI DELLO SPORT, DEI GIOVANI, DELLA FAMIGLIA, DEGLI ANZIANI, DEGLI INVALIDI, DEL LAVORO E ALTRE NEI SETTORI NEI QUALI SE NE RAVVISI L'ESIGENZA.
02. I RAPPRESENTANTI SONO ELETTI TRA I COMPONENTI DEI VARI SETTORI CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

#### ART. 54 ASSEMBLEE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PRIMA DI PROCEDERE ALL'ADOZIONE DI ATTI DI PROGRAMMAZIONE SOCIO-ECONOMICA, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, OVVERO ALLA REALIZZAZIONE DI IMPORTANTI OPERE PUBBLICHE DOVRA' INFORMARE OPPORTUNAMENTE LA CITTADINANZA E RACCOGLIERNE IL PARERE ATTRAVERSO L'INDIZIONE DI ASSEMBLEE DEBITAMENTE PUBBLICIZZATE.

#### ART. 55 SONDAGGI DI OPINIONE

01. SU PARTICOLARI E SPECIFICI PROBLEMI RIGUARDANTI UNA PARTE DI CITTADINI, INDIVIDUATI IN RELAZIONE ALLA RESIDENZA, ALL'ATTIVITA', ALLA POSIZIONE SOCIALE, ECC. , L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' FARE SVOLGERE DEI SONDAGGI PER RICAVARNE UTILI INDICAZIONI.

#### ART. 56 RILEVANZA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE ATTUA LE SOPRACCITATE CONSULTAZIONI DEVE TENERNE IN DEBITO CONTO I RISULTATI, SEMPRE CHE LE PROPOSTE EMERSE SIANO COMPATIBILI CON GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA', CON I CRITERI DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE E CONVENIENTI SOTTO IL PROFILO FINANZIARIO.

#### CAPO 04 - L'INIZIATIVA POPOLARE

##### ART. 57 INIZIATIVA POPOLARE

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE HANNO LA FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI CHE RIGUARDINO MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. ESSE DEBONO ESSERE INDIRIZZATE AL SINDACO DEL COMUNE.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO SEMPRE POTERE DI ISTANZA, PROPOSTA E PETIZIONE VERSO IL SINDACO, LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LE MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, DELLE PETIZIONI, DELLE PROPOSTE SONO INDICATE DAL "REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE", IL QUALE DEVE PREVEDERE LA FORMA SCRITTA O ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA'.

#### ART. 58 ISTANZE

01. I SOGGETTI INDICATI NEL PRECEDENTE ARTICOLO POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO ISTANZE CON LE QUALI CHIEDERE RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'ISTANZA VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE DI QUARANTACINQUE GIORNI DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO, A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELLA QUESTIONE SOLLEVATA.

#### ART. 59 PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI IN FORMA COLLETTIVA AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU PROBLEMI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

03. SE IL TERMINE PREVISTO DAL SECONDO COMMA NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLECITARE IN CONSIGLIO L'ESAME DELLA QUESTIONE, CHIEDENDO RAGIONI AL SINDACO DEL RITARDO, O APRIRE UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

04. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI E' GARANTITA AI SOGGETTI PROPONENTI LA COMUNICAZIONE.

#### ART. 60 PROPOSTE

01. CINQUANTA CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI, CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO QUARANTACINQUE GIORNI DALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATI DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO SETTANTACINQUE GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

#### CAPO 05 - IL REFERENDUM POPOLARE

##### ART. 61 PRINCIPI GENERALI

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' DA PARTE DELLA CITTADINANZA CHE DEVONO

TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. I REFERENDUM CONSULTIVI DEVONO RIGUARDARE MATERIE DI PERTINENZA LOCALE CON L'ESCLUSIONE DI QUELLE ATTINENTI AI TRIBUTI LOCALI E LE TARIFFE, LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI E REGIONALI, E DI QUELLE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. IL REFERENDUM LOCALE NON PUO' SVOLGERSI IN COINCIDENZA CON LE ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

ART. 62 PROMOTORI DEL REFERENDUM

01. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM SONO:

- A) ALMENO IL QUINDICI PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;
- B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 63 AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

01. LA PROPOSTA DI INDIZIONE DEL REFERENDUM DEVE ESSERE RICHIESTA AL SINDACO IL QUALE, ENTRO DIECI GIORNI DALLA RICEZIONE DA PARTE DELL'APPOSITO COMITATO, LA DISCUTE IN GIUNTA E POI L'AFFIDA ALL'APPOSITA COMMISSIONE, CHE ESPRIME IL PARERE DI AMMISSIBILITA' E REGOLARITA' ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA L'INDIZIONE DEL REFERENDUM NEI QUARANTACINQUE GIORNI SUCCESSIVI.

ART. 64 TERMINI PER L'INDIZIONE

01. IL REFERENDUM VIENE INDETTO ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA ESECUTIVITA' DELLA DELIBERA CONSILIARE DI INDIZIONE.

ART. 65 EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO, LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE ED I COMPITI DELL'APPOSITA COMMISSIONE.

CAPO 06 - ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNALI

ART. 66 DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ED A QUELLE RICONOSCIUTE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI NEL RISPETTO DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 E SECONDO LE MODALITA'

DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD INDICARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO, GLI ATTI PREPARATORI AI QUALI NEL CORSO DELLA FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NON E' AMMESSO L'ACCESSO, E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

#### ART. 67 DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. IL COMUNE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESPOSTA IN FORMA SEMPLICE, ESATTA, TEMPESTIVA, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE ED ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE HANNO DIRITTO D'INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E POLITICO-ISTITUZIONALE.

05. IL "REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO" DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI, E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 .

#### TITOLO 09 - NORME TRANSITORIE E FINALI

##### ART. 68 NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO DODICI MESI I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

03. ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.